Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 218 del 18 settembre 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 187/L

LEGGE 28 agosto 1997, n. **309.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

LEGGE 28 agosto 1997, n. **310.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 agosto 1997, n. **309**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

CONVENZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonche' le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
2 - l'imposta sulle societa',

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta emiratina")

b) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 -l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi,

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta a o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "E.A.U." designa gli Emirati Arabi Uniti e, usato in senso geografico, designa il territorio e le isole degli Emirati Arabi Uniti, compresi il mare territoriale e le zone sottomarine, nonche' la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui gli E.A.U. esercitano diritti di sovranita', in conformita' alla legislazione interna ed al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie esistenti nelle acque,nel fondo e nel sottosuolo marini;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprend. le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, gli Emirati Arabi Uniti o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:
  i. le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
  ii. le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorita' competente" designa:
  i. per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
  ii. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);

b) se non e' possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il proprio centro di interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';

d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi,le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
   a) una sede di direzione;
   b) una succursale;
   c) un ufficio;
   d) un'officina;
   e) un laboratorio;
   f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
   g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore a nove mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', raccolta di informazioni, ricerche scientifiche o attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

2 — Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 218

6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano parimenti alla Gulf Air, ma solamente in relazione agli utili attribuibili per statuto al partner E.A.U.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorche'

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi Si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne e' l'effettivo beneficiario.

Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.

2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e

portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo

beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un processo segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in ogni periodo di dodici mesi che inizi o termini nell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui sono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attivita' sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1.

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2.

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzione o di formazione, riceve in corrispettivo per prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono imponibili in questo altro Stato, a

condizione che tali prestazioni siano collegate alla sua istruzione o formazione e che le remunerazioni per tali prestazioni siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IV

Metodi per evitare le doppie imposizioni

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' dei seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli "E.A.U.", l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito

specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata negli "E.A.U.", ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti:

Se un residente degli Emirati Arabi Uniti ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, gli Emirati Arabi Uniti devono accordare una detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia.

Tale detrazione, tuttavia, non potra' eccedere la quota dell'imposta, calcolata negli Emirati Arabi Uniti prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

Capitolo V

Disposizioni particolari

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime attivita'.

La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 5 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

6. Le disposizioni contenute nei paragrafi precedenti del presente Articolo non limiteranno comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, oppure, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara' del suo meglio per risolvere il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.

4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' al fine di prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente.

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui egli e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI
Disposizioni finali

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di queste comunicazioni e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1993;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993.

2. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

Articolo 30

DENUNCIA
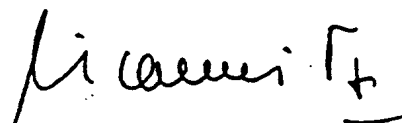
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potra', mediante preavviso, minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
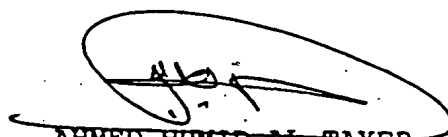
Fatta ad Abu Dhabi, il 22 Gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, araba ed italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della Repubblica Italiana

GIOVANNI FERRERO
AMBASCIATORE D'ITALIA

Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti

AHMED HUMID AL TAYER
MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo degli Emirati Arabi Uniti e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a. per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività' di detta stabile organizzazione;

b. per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

(i) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale,

(ii) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora detti utili sono occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

c. per quanto concerne l'articolo 9, nel caso in cui da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con dette persone e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della presente Convenzione.

d. per quanto concerne l'articolo 15, le disposizioni del paragrafo 3 di detto articolo si applicano anche alle remunerazioni percepite dagli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente che svolgono attivita' nell'altro Stato contraente.

e. per quanto concerne il paragrafo 6 dell'articolo 24, le disposizioni interne atte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale comprendono le disposizioni relative alla limitazione delle spese da ammettere in deduzione egli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese di uno Stato contrante ed imprese situate nell'altro Stato contraente.

f. per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione;

g. la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione.

h. nonostante le disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione, le disposizioni dell'articolo 8, del paragrafo 3 dell'articolo 13 e del paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione si applicano alle imposte prelevate sugli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili a partire dal 1° gennaio 1988. Gli Stati contraenti non dovranno in alcun modo avanzare richieste di natura fiscale relative ad ogni anno imponibile anteriore alla data di cui al presente paragrafo.

i. resta altresi' inteso che i redditi provenienti da attivita' petrolifere e simili non rientrano nelle disposizioni della presente Convenzione.
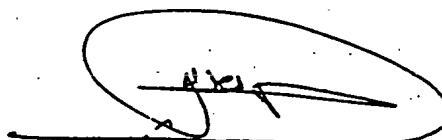
Fatto ad Abu Dhabi, il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415 in duplice esemplare, nelle lingue inglese, araba e italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della Repubblica Italiana

GIOVANNI FERRERO
AMBASCIATORE D'ITALIA

Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti

AHMED HUMID AL TAYER
MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA

C O N V E N T I O N

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION .

the Governement of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of Italy,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion

Have agreed upon the following measures:

Chapter I
Scope of the Conventoin

Article 1
PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States .

Article 2

TAXES COVERED

1 . This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities . irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property,taxes on the total amounts of wages or salaires paid by enterprises,as well as taxes on capital appreciation .

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) in the case of United Arab Emirates:

1 - the income tax on legal and natural person ,

2 - the corporation tax

whether or not they are collected by withholding at source . (herinafter referred to as "U A E tax").

b) in the case of Italyl:

1 - the personal income tax; (I'imposta sul reddito delle persone fisiche);

2 - the corporate income tax (I'imposta sul reddito delle persone giuridiche),

3 - the local income tax, (I'imposta locale sul redditi);

whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Italian Tax").

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. the competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II
Definitions

Article 3
GENERAL DEFINITIONS

1 . In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "U.A.E." means the United Arab Emirates and,in a geographical sense, means the territory and islands of the United Arab Emirates including its territorial sea and submarine areas as will as the exclusive economic zone and the continental shelf over which U.A.E. exercises sovereign rights, in accordance with its internal law and with the international law, concerning the exploration and and exploitation of the natural, biological and mineral resources existing in the sea waters, seabed and subsoil of these waters;

(b) the term "Italy" means the Republic of Italy and includes any area beyonds the territorial waters of Italy which, in accordance with the laws of Italy concerning the exploration and exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of italy, with respect to the seabed and subsoil and natural resources, may be exercised;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " Mean the United Arab Emirates or Italy, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual and a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) all individuals possessing the nationality of Contracting State;

(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of the United Arab Emirates, the Minister of Finance and Industry or his authorized representative;

(ii) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2 . As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that concerning State the taxes to which the Convention applies.

Artcile 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that state, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar to naturs. But this term does not include any person who is liable to tax in that state in respect only of income from sources situated in that State.

2. where by reasno of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting states, than his status shall be determined as follows :

(a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a residint of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home avilable to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be resident of the contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a residint of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5
Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention,the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

a) place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a façtory;
e) a workshop;
f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
g) a building site or construction, or assembly project which exists for more than nine months.

3. the term "permanent establishment" shall be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information,for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. person acting in a contracting state on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agentof an independet status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first - mentioned state if he has, and habitually exercises in that state, an authority to Conclude contracts in the name of the enterprise unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either a company or a permanent establishment of the other.

Article 6
Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; shall also be considered as"immvobale property" , boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the

same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determining of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
Shipping and Air Transport

1. Profits derived from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. The provisions of this Article shall also apply to Gulf Air, but only to the profits attributable by statute to the U.A.E.partner.

Article 9
Associated Enterprises

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10
Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner holds directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term " dividendends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits,as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the state of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a

Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the dividends are taxable in that other Contracting state according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11
Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.if such resident is the beneficial owner of the interest.

The competent authorities of the Contracting states shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

2. The term "Interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to paricipate in profits, and debt - claims ms of every kind as well as other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

4. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base,then such interest shall be deemed .to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12
Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other state.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State, in whichthey arise and according to the laws of that state, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the royalties

The competent authorities of the Contracting States shall by nutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary , artistic or scientific work including cinematograph - films,or tapes for television or broadcasting any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5 Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision,a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in Contracting State a permanent establishment or a fixed base with which the right or property in respect of which the royalties are paid is effectivily connected, and such royalties

are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13
Capital Gains

1. Gains from the alienation of immovable property,as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1,2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15
Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183

days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16
Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17
ARTISTS AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as sportsman , from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another

person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State ,in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding The provisions of paragraphs 1 and 2 income derived in respect of the activities referred to in paragraph 1 of this Article within the framework of a cultural or sports exchange programme agreed by both Contracting States shall be exempt from taxation in the Contracting State in which these activities are performed.

Article 18
PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in Consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19
Government Service

1. a) Remuneration other than a pension paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State, or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State, and the individual is a resident of that State who :

(i) is a national of that State, or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or adimistrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of serviced rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20
PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or cnducting research at a university, college, school or other educational institution,and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21
STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenamce, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State Solely or the purpose of his education or training derives form temporary services rendered in that other Contracting State, shall not be taxed in that other state provided that such services are in connection with his education or training and that the remuneration for such services is necessary to supplement the resources available to him for the purpose of his maintenance.

Article 22
Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting state according to its own low.

3. Where, by reason of a special telationship between the persons who have carried on activties from which income referred to in paragraph 1 is derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisionsof this Convention.

Chapter IV

Methods for Elimination of Double Taxation

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:
If a resident of Italy owns items of income which are taxable in "U.A.E.", Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are inposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.
in such a case, Italy deduct from the taxes so calculated the income tax paid in "U.A.E." but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.
However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of the United Arab Emirates:
Where a resident of the United Arab Emirates derives income which in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Italy, the United Arab Emirates shall allow as a deduction from tax on income of that person an amount equal to the tax on income paid in Italy.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax coputed in the United Arab Emirates before the deduction is given, which is attributable to the incom which may be taxed in Italy.

Chapter V
Special Provisions

Article 24
Non- Discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 5 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected

requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

Article 25
Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or.if his case comes under pragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national . the case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Vonvention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the.Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.when it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26
Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention. or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not retricted by Article 1. Any information received by Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy ("ordre public").

Article 27
DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of a diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28
REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official cerificate of the Contrating State of which the taxbayer is resident certifying the existence of the conitions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article,in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Chapter VI
Final Provisions

Article 29
Entry into Force

1. Each Contracting State shall notify to the other the completion of the Constitutional procedures required as far as it is concerned for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the day when the latter of these notifications has been received and its provisions shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at source,to amounts derived on or after 1st January ,1993,
b) in respect of other taxes on income,to taxese chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January, 1993.

2. Claims for refund or credits arising in accorance with this Convention in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after 1st January 1993 and until the entry into force of this Convention shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Convention or from the date the tax was charged, whichever is later.
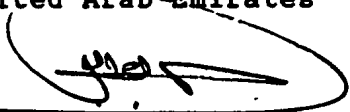
Article 30
TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect in respect of taxes withheld at source,to anounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness thereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

Dine in duplicate at Abu Dhabi this Sunday 22nd of Jan 1995 the Englesh, Arabic and Italian languages, all taxts being equally outhoritative, except in the case of doubt, when the English text shall prevail.

For the Government of
the United Arab Emirates

AHMED HUMAID AL TAYER
MINISTER OF STATE
FOR FINANCE AND INDUSTRY

For the Government of
the Republic of Italy

GIOVANNI FERRERO
AMBASSADOR OF ITALY

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:
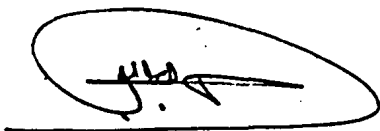
a. With reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

b. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:

   (i) Profits derived from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft used in international traffic

   (ii) Profits derived from the use or rental of containers if such profits are are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.

c. With reference to Article 9, if a redetermination has been made by one Contracting State with respect to a person, the other Contracting State Sall, to the extent it agrees that such redetermination reflects arrangements or conditions which would be made between independent persons, make appropriate adjustments with respect persons who are related to such person and are subject to the taxing jurisdiction of the State. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure prvided for by Article 25 of this Convention;

d. With reference to Article 15, the provisions of paragraph 3 of this Article shall also apply to the remuneration received by the employees of air transport interprises of one Contracting State proforming activities in the other Contracting State;

e. With reference to paragraph 6 of Article 24, domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance shall include the provisions for the limitation of the deduction of expenses and other negative elements deriving from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting state.

f. With reference to paragraph 1 of Article 25, the expression irrespective of the remedies provided by the domestic law means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the italian taxes not in accordance with this Convention;

g. The provision of paragraph 3 of Article 28 shall not affect the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Convention.

h. notwithstanding the provisions of Article 29 of this Convention,the provision of Article 8, Article 13, paragraph 3 and Article 22, paragragh 3 of this Convention, shall have effect for taxes levied on profits derived from the operation of ships or aircrafits in international traffic as from January 1, 1988. The Contracting States shall in no case lodge tax collection requirements relating to any taxable year prior to the date mentioned in the present paragraph.

i. it is understood that income derived from petroleum and and related activities is not covered by the provisions of this Convention.

Done in duplicte at Abu Dhabi.this Sunday 22nd of Jan.1995, in the English, Arabic and Italian languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubt, when the English text shall prevail.

For the Government of
the United Arab Emerates

AHMED HUMAID AL TAYER
MINISTER OF STATE
FOR FINANCE AND INDUSTRY

For the Government of
the Republec of Italy

GIOVANNI FERRERO
AMBASSADOR OF ITALY

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2675):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'11 novembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 novembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 27 maggio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2483):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1997 (atto n. 2483/*A* - relatore sen. BOCO).

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1997.

97G0336

LEGGE 28 agosto 1997, n. **310.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Convenzione Consolare
tra
la Repubblica Italiana
e
la Repubblica di Mauritius

* * *

Il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Mauritius

Desiderando sviluppare le relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati ed in tal modo disciplinare le loro relazioni consolari in vista di agevolare la protezione e la difesa dei loro rispettivi concittadini;

Ribadendo che le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a regolare le questioni che non sono espressamente disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione,

Hanno determinato di concludere a tal fine una Convenzione Consolare ed hanno designato come plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica di Mauritius:
Il Ministro degli Affari Esteri Paul Bérenger

il Presidente della Repubblica Italiana:
L'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Sergio Emin

i quali dopo aver scambiato i pieni poteri, constatati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Disposizioni preliminari

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno così' intese:

1. Per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari, così' come definiti qui di seguito;

2. Per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni;

3. Per " concittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerate in quanto tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente;

4. Per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare o cancelleria consolare distaccata;

5. Per "Circoscrizione consolare" il territorio attribuito, nello Stato di residenza, ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

6. Per " Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualità;

7. Per "funzionario consolare"ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente nominata dallo Stato d'invio per esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza.

Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del Titolo III della presente

Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del Titolo V si applicano agli Uffici consolari onorari;

8. Per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

9. Per " membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;

10. Per "membri dell' Ufficio consolare",i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

11. Per "membro del personale privato" una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

12. Per "locali consolari"gli edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell' Ufficio Consolare;

13. Per "Archivi consolari" tutte le carte, i documenti, la corrispondenza,i libri,i film, i nastri magnetici ed i registri dell'Ufficio consolare, nonché il materiale di cifra, gli schedari, semplici o informatizzati, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;

14. Per "nave dello Stato d'invio" ogni mezzo per la navigazione immatricolato o registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;

15. Per "aeromobile dello Stato d'invio" ogni aeromobile immatricolato o registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli che

appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

Titolo II - Stabilimento e conduzione delle relazioni consolari

Articolo 2

Stabilimento di un Ufficio consolare

1. Ciascuna Parte contraente ha diritto di stabilire e di mantenere Uffici consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.

2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

3. Non possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza.

4. In mancanza di un accordo esplicito sull'entità del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che essa sia mantenuta nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare in questione.

Articolo 3

Nomina ed assunzione di funzioni dei funzionari consolari

1. Lo Stato d'invio è tenuto ad informare lo Stato di residenza, per via diplomatica, della nomina o della designazione di ogni persona in qualità di funzionario consolare e, se si tratta del Capo dell'Ufficio consolare, di trasmettere a detto Stato la propria lettera patente,

d'incarico o atto analogo. La lettera patente, di commissione o atto analogo, indica in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare.

2. In base alle regole ed alle formalità in vigore sul suo territorio, lo Stato di residenza rilascia, al Capo dell'Ufficio consolare, non appena possibile e gratuitamente, un exequatur o altra autorizzazione che indica in particolare la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare.

3. Non appena ottiene l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo dell'Ufficio consolare é ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione. In attesa del rilascio dell'exequatur o altra autorizzazione, lo Stato di residenza può consentire che sia ammesso a titolo provvisorio all'esercizio delle sue funzioni ed ai benefici che ne derivano.

4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio,lo Stato di residenza li ammette all'esercizio delle loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina, che deve essere notificata.

5. L'exequatur può essere rifiutato o ritirato solo per gravi motivi. Lo stesso vale per il diniego all'esercizio delle proprie funzioni o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.

Articolo 4

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio Consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare le Autorità competenti della circoscrizione consolare; esso è altresi' tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio

consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico nonché beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5

Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare

1. Lo Stato di residenza deve essere notificato, per le vie diplomatiche, della destinazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare.

2. Lo Stato di residenza può, al momento della notifica o successivamente, rifiutare o cessare di riconoscere ogni persona in qualità di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tal caso, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni consolari.

Articolo 6

Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano altresì, nella misura in cui il contesto lo consente, all'esercizio delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica preposti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da detto Ministero.

3. Nell'esercizio delle funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:

a) alle autorità locali della circoscrizione consolare;

b) alle autorità centrali dello Stato di residenza se le leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia lo consentono.

4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica i privilegi e le immunità di cui godono nella loro qualità di membri del personale diplomatico di detta missione.

Articolo 7
Esercizio interinale delle funzioni di Capo dell'Ufficio Consolare

1. Se il Capo dell'Ufficio consolare è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o se la sua carica è vacante, lo Stato d'invio può designare una persona per dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione è notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

Il Capo dell'Ufficio consolare interinale cosi' designato beneficia dei privilegi ed immunità concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, oppure, qualora sia più favorevole, del trattamento di cui beneficiava fino a quel momento nello Stato di residenza.

2. Rimane inteso, tuttavia che lo Stato di residenza non è tenuto, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunità il cui esercizio o il cui godimento presuppongono condizioni cui tale persona non soddisfa.

3. Quando un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza è designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, esso

continua a beneficiare dei privilegi e delle immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Articolo 8

Notifica allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze

1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata devono essere notificati:

a) l'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare, nonché la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni all'Ufficio consolare;

b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da questo Stato dei componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi e dei componenti del personale privato di un membro dell'Ufficio consolare nella misura cui hanno diritto ai privilegi ed immunità e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;

c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale privato che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare, e, se del caso, l'inizio o la fine del loro servizio;

d) l'assunzione e la cessazione di funzioni in un Ufficio consolare degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio ingaggiati nello Stato di residenza.

CAPITOLO III
PRIVILEGI ED IMMUNITA' RELATIVE AGLI UFFICI CONSOLARI, AI FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA E AD ALTRI MEMBRI DI UN UFFICIO CONSOLARE

Articolo 9

Locali ed alloggi

1. Lo Stato d'invio può, alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:

a) acquistare in proprietà, in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessarie per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare;

b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformità con la lettera a) del presente paragrafo;

c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo.

Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.

3. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 10

Uso della bandiera e degli stemmi nazionali

1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare, e sui suoi mezzi di trasporto quando sono da esso utilizzati nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

2. Uno stemma dello Stato d'invio con una designazione che indichi l'Ufficio consolare nella lingua ufficiale dello Stato d'invio ed in quella dello Stato di residenza, può essere apposto sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare.

3. Ciascuna Parte contraente ne assicurerà il rispetto e la protezione.

Articolo 11

Esenzione da requisizione

1. Lo Stato d'invio è esente da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilità pubblica per quanto concerne:

a) i locali consolari, compresi i beni mobili e le installazioni ivi contenute,

b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio Consolare;

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità in conformità con la sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'ufficio consolare di questo Stato. Se è necessario adottare un tale provvedimento per quando concerne uno di questi beni, sarà adottata ogni disposizione onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.

Inoltre dovrà essere corrisposto, in caso di esproprio, un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito allo Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.

Articolo 12

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. Lo Stato d'invio è esente nello Stato di residenza da imposte e tasse di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale per quanto concerne:

a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento; la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la pianificazione di terreni, destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare;

b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o l'utilizzazione, conformi alle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di ogni bene mobile, compresi i mezzi di trasporto destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dei diritti e delle tasse imposte in occasione o a ragione di una importazione o riesportazione, è esclusivamente oggetto delle disposizioni dell'articolo 23.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse stabilite o riscosse quali remunerazione di servizi particolari resi.

3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di tale Stato.

Articolo 13

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio Consolare

I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.

In ogni caso tale consenso è presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.

Articolo 14

Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

In conformità ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi e tutti gli altri documenti e registri sono in ogni tempo ed in ogni luogo inviolabili, e le Autorità dello Stato di residenza non possono, con qualsivoglia pretesto, esaminarli o confiscarli.

Articolo 15

Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per l'adempimento delle sue funzioni.

1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di esercitare la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.

2. Le autorità dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto ed adottano tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà o dignità.

3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per impedire che la tranquillità dell'ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia sminuita.

Articolo 16

Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano né all'impiegato consolare che non è impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, né ad un membro della sua famiglia.

Articolo 17

Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono relativamente all'impiego della mano d'opera straniera in materia di permesso di lavoro.

2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari, che non esercitano altra attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 18

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonché i membri della loro famiglia conviventi, che non esercitano attività lucrative, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza né stabilmente residenti in detto Stato;

b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo non si applica, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui tale partecipazione è prevista da detto Stato.

Articolo 19

Libertà di movimento

Con riserva delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza relativi a zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro

dell'Ufficio consolare è autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.

Articolo 20

Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza assicura e tutela la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali.

Per comunicare con il Governo,con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potrà utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra.

Tuttavia, l'ufficio consolare può installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" significa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non può essere né aperta, né trattenuta.

Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga oggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d' invio. Se le Autorità dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verrà rispedita al suo luogo di origine.

4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono portare dei marchi esterni visibili indicanti le loro caratteristiche e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale,i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad usi ufficiali.

5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza, né, a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, detto corriere è protetto dallo Stato di residenza. Esso gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto a nessuna forma di arresto o di detenzione.

6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, con la riserva che le immunità ivi menzionate cesseranno di essere applicabili non appena il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.

7. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che arrivino in un punto di ingresso autorizzato. Il comandante dovrà essere in possesso di un documento ufficiale indicante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non verrà tuttavia considerato un corriere consolare. In base ad intese con le Autorità locali competenti, l'Ufficio consolare può inviare i suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.

Articolo 21

Diritti e tasse consolari

1. Nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le tasse previste dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le tasse così riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione di questo Stato in un termine ragionevole.

2. Lo Stato d'invio è esente da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle somme riscosse di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché sulle relative ricevute.

Articolo 22

Esenzione fiscale

1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni tassa ed imposta , personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione :

a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza;

c) dei diritti di successione e di trasferimento di proprietà riscossi dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato da investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle imposte e tasse riscosse come corrispettivo di servizi particolari resi;

f) delle imposte di registrazione, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 12.

2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi ricevono dallo Stato d'invio per i loro servizi.

3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario o corrispettivo non è esente dalle

imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Articolo 23

Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale

1. In base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito,di trasporto e spese attinenti a servizi analoghi, per:

a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia conviventi, compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione.

3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei loro familiari conviventi è esente dal controllo doganale.Esso può essere ispezionato solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contenga oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 24

Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia convivente, lo Stato di residenza è tenuto a:

1. permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;

2. non esigere il pagamento di diritti di successione né di passaggio di proprietà nazionali, regionali o comunali relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Articolo 25

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva, se non nel caso di reati punibili con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legislazione dello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorità giudiziaria competente.

2. Ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di restrizione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva.

3. Se un procedimento penale è promosso contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare

in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato nei suoi confronti dovrà iniziare nei termini più brevi.

Articolo 26

Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento

In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale intentato contro lo stesso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne il prima possibile il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.

Articolo 27

Immunità dalla giurisdizione

1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile:

- a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente come mandatari dello Stato d'invio;

b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, da una nave, o da un aeromobile.

Articolo 28

Obbligo di prestare testimonianza

1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti.

2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni di un funzionario consolare.

Essa può ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio Consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta, ogni qualvolta ciò sia possibile.

3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi.

Essi hanno altresì' diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.

Articolo 29

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare , nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunità previsti alla presente Convenzione.

2. La rinuncia deve sempre essere espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3. Se un funzionario consolare intenta una procedura in una materia per la quale beneficia dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 27, esso non può

invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.

4. La rinuncia alla immunità giurisdizionale per un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Articolo 30

Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunità, tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, in particolare i regolamenti relativi alla circolazione.

Esse hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.

Articolo 31

Assicurazioni contro danni causati a terzi

I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione sulla responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni veicolo, nave o aeromobile.

Articolo 32

Disposizioni generali concernenti i privilegi ed immunità

1. I membri di un Ufficio consolare, che sono cittadini dello Stato di Residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato e vi esercitano un'attività privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunità previste nel presente Titolo per atti che non sono inerenti all' esercizio della loro funzione consolare.

2. I componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che sono anch'essi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano neanch'essi delle agevolazioni, privilegi ed immunità di cui al presente titolo.

3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non intralciare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 33

Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1. Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dopo la notifica alle Autorità competenti dello Stato di residenza e dal momento del loro ingresso nel territorio di detto Stato per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.

2. I componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi, nonchè i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: quella a partire dalla quale il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunità in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo; quella in cui sono divenuti membri di tale famiglia o di detto personale privato, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda il membro dell'Ufficio consolare.

3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità nonché quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo

scadere di un termine ragionevole che le sia stato concesso a tal fine. Le immunità ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunità terminano nel momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che, se tali persone esprimono l' intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità sussistono fino al momento della partenza.

4. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione sussiste senza limiti di durata.

5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare, i membri della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi ed immunità di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.

Articolo 34

Rispetto delle formalità amministrative

1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie devono conformarsi alle formalità prescritte dalle Autorità amministrative dello Stato di residenza per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del Titolo III.

2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza rilasciano ai funzionari ed impiegati consolari ed ai membri delle loro famiglie che non hanno la nazionalità dello Stato di residenza un documento d'identità.

Capitolo IV
Funzioni consolari

Articolo 35

Portata delle funzioni consolari

I funzionari consolari sono abilitati a:

1. Proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei propri cittadini e favorire lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico.

2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei loro rapporti con le Autorità dello Stato di residenza.

3. Recare soccorso ed assistenza ai cittadini, siano essi persone fisiche o giuridiche, dello Stato d'invio.

4. Adottare, sotto riserva della prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le disposizioni necessarie per rappresentare adeguatamente i cittadini dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per ogni altra causa, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi.

5. Informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza; presentare allo Stato d'invio relazioni riguardanti detti argomenti e fornire informazioni alle persone interessate.

6. Informarsi con ogni mezzo lecito in merito alla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che concernono i cittadini dello Stato d'invio.

Articolo 36

Esercizio delle funzioni consolari.

I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

1. Di procedere alla immatricolazione o registrazione, e, nella misura compatibile con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei loro concittadini. A tal fine possono richiedere la collaborazione delle Autorità competenti di detto Stato.

2. Di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini concernenti le competenze consolari, o trasmettere loro ordini e documenti vari provenienti dalle autorità dello Stato d'invio specie se tali avvisi, ordini o documenti riguardano un servizio nazionale.

3. Di rilasciare, rinnovare o modificare:

a) i passaporti o altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio;

b) i visti ed i documenti necessari alle persone che desiderano recarsi o transitare nello Stato d'invio.

4. Di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari o eseguire Commissioni rogatorie, conformi agli accordi in vigore o, in mancanza di tali accordi, comunque compatibili con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

5. a) di tradurre e autenticare qualsiasi atto emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato d' invio o dello Stato di residenza purché le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano. Queste traduzioni hanno lo stesso valore probatorio che avrebberoe se fossero state effettuate da traduttori giurati di uno dei due Stati.

b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare e certificare firme, apporre visti,

certificare o tradurre documenti, quando questi atti o formalità sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato di invio.

6. Di ricevere in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti stipulati e conclusi in tal forma dai loro cittadini, ad eccezione dei contratti o degli strumenti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza.

b) nella misura in cui le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono, gli atti ed i contratti, qualunque sia la nazionalità delle Parti, concernenti beni situati, o affari da trattare, sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti giuridici in detto territorio.

7. Di ricevere in deposito somme di denaro, documenti ed oggetti di qualsiasi natura consegnati loro dai cittadini dello Stato d'invio o per loro conto, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si oppone.Detti depositi non beneficiano dell'immunità prevista all'articolo 14 della presente Convenzione, e devono essere tenuti separati dagli archivi, dai documenti e dai registri cui si applicano le disposizioni di tale articolo. Questi depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità con le leggi ed i regolamenti dello stesso Stato;

8. a) di redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di Stato Civile dei cittadini dello Stato d'invio;

b) di celebrare i matrimoni quando i futuri sposi sono cittadini dello Stato d'invio; in tal caso, essi ne informano in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, qualora la legislazione di quest'ultimo lo richieda;

c) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, tutti gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro.

9. Di ricevere ogni dichiarazione di emancipazione o relativa all'adozione e, nella misura compatibile con la legislazione del loro Stato, provvedere alla tutela o alla curatela dei loro cittadini incapaci.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.

Articolo 37

Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio

1. I funzionari consolari devono avere la facoltà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere analoga facoltà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro.

2. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorità dello Stato di residenza di ogni provvedimento restrittivo della libertà adottato nei confronti di uno dei suoi cittadini, nonché della qualificazione dei fatti che l'hanno motivato, entro un termine massimo di sei giorni a partire dal giorno in cui detto cittadino è stato arrestato, posto in stato di detenzione o privato della propria libertà sotto qualsiasi forma.

Le autorità dello Stato di residenza dovranno trasmettere senza indugio ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, posta in stato di detenzione preventiva o privata della propria libertà sotto qualsiasi forma. Le Autorità dello Stato di residenza devono

informare l'interessato dei suoi diritti, ai sensi del presente paragrafo.

3. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio imprigionato,posto in stato di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di detenzione, e, salvo rifiuto personale da parte di quest'ultimo, possono intrattenersi e corrispondere con lui. Nel termine massimo di 10 giorni a partire dal giorno in cui il cittadino è stato arrestato, posto in stato detentivo o privato della propria libertà sotto qualsiasi forma, il diritto a visitare ed a comunicare con il cittadino dello Stato d'invio è accordato ai funzionari consolari.

4. I diritti previsti al paragrafo 2 del presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.

5. Le autorità competenti dello Stato di residenza faranno in modo, se del caso e nella misura del possibile, di facilitare la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d' invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, ed in caso di catastrofe o altro sinistro grave, di aiutare detti funzionari ad adottare le necessarie misure di assistenza.

Articolo 38

Decesso, tutela e misure conservative

1. Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare.

2.a) Qualora l'Ufficio consolare informato del decesso di un proprio cittadino lo richieda,le Autorità competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni che saranno in grado di

raccogliere per potere predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione..

b) L'Ufficio consolare dello Stato d'invio può chiedere all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare senza indugio le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza.

c) Il funzionario consolare può prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un proprio delegato, per l' esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b).

3. Se devono essere adottate misure conservative e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sarà invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonché alla compilazione dell'inventario.

4. Se, dopo il completamento delle formalità relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia giustificata la qualità di erede, avente causa o legatario;

b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, l'affidamento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;

c) tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine previsto dalla legislazione dello Stato di residenza siano stati pagati o garantiti ;

d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.

5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius che non siano reclamati da un erede presente, devono essere consegnati senza alcuna altra formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio e per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia.

Il funzionario consolare dovrà consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorità dello Stato di residenza designate per assicurarne l' amministrazione e la liquidazione.Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovrà attenersi alla legislazione dello Stato di residenza in materia.

Articolo 39

Assistenza alle navi

Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante e i membri dell' equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione è situato il porto;questo è abilitato a svolgere in piena libertà le funzioni previste all'articolo 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio di tali funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato se lo desidera da uno o piu' membri del personale consolare , può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.

Il comandante e i membri dell'equipaggio possono altresì, per gli stessi fini, recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave,ed a tal fine verrà concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Se tali autorità vi si

oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilità materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.

Il Capo dell'Ufficio consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste al presente articolo; tali Autorità forniscono questa assistenza a meno che non abbiano valide ragioni di rifiutarla in un caso particolare.

Articolo 40

Diritti del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggio

I funzionari consolari possono:

1. Ricevere ogni dichiarazione e redigere ogni documento prescritto dalla legislazione dello Stato d'invio, concernenti :

a) l'immatricolazione di una nave nello Stato d'invio , qualora tale nave non sia stata né costruita né immatricolata nello Stato di residenza, ed in caso contrario dietro autorizzazione rilasciata da quest'ultimo Stato;

b) la radiazione dell'immatricolazione di una nave dello Stato d'invio;

c) il rilascio dei titoli di navigazione delle navi da diporto dello Stato d'invio;

d) ogni passaggio di proprietà di una nave di detto Stato;

e) ogni iscrizione di ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato.

2. Interrogare il capitano ed i membri dell'7equipaggio della nave; controllare i documenti di bordo; ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua

destinazione; in linea generale, agevolare il suo arrivo e la sua partenza.

3. Accompagnare il capitano o i membri dell'equipaggio dinnanzi alle Autorità dello Stato di residenza e prestar loro assistenza, ed anche, se del caso, farli assistere in giudizio.

4. Risolvere controversie di ogni natura tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, particolarmente quelle relative al salario ed all'esecuzione del contratto di ingaggio, fatti salvi i casi in cui le autorità giudiziarie dello Stato di residenza si dichiarassero competenti in attuazione delle disposizioni dell'articolo 42 della presente Convenzione.

Con la stessa riserva, possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto riguarda l'arruolamento, l'imbarco, il licenziamento e lo sbarco dei marittimi, del capitano o dei membri dell'equipaggio, ed adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave.

5. Adottare provvedimenti per garantire il rispetto della legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione.

6. Procedere, se del caso, al rimpatrio o al ricovero ospedaliero del comandante o dei membri dell'equipaggio della nave.

7. Compiere gli atti d'inventario e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi e passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.

Articolo 41

Competenza delle Autorità giudiziarie

Fatte salve le disposizioni di ogni accordo marittimo tra la Repubblica di Mauritius e la Repubblica Italiana, le autorità giudiziarie dello Stato di residenza non possono esercitare la propria giurisdizione sia a terra, sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di:

a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di ogni persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;

b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;

c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima è di cinque anni. Negli altri casi le Autorità suddette possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare;

d) reati in materia di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Articolo 42

Giurisdizione a bordo della nave

1. Le autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna materia che interessa la direzione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.

Articolo 43

Avaria o naufragio della nave

1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, fa naufragio o si arena sul litorale dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione il naufragio o l'arenamento ha avuto luogo.

Le Autorità dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio della nave , delle persone, del carico e degli altri beni a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per prevenire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave.

Se la nave fa naufragio o si arena in un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorità competenti possono altresì adottare ogni provvedimento necessario per evitare i danni suscettibili di essere causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi.

Il Capo dell'Ufficio consolare è autorizzato ad adottare, in qualità di rappresentante dell'armatore, le disposizioni che quest'ultimo avrebbe potuto prendere se fosse stato presente agli stessi fini, riguardo alla sorte della nave , secondo le disposizioni della legislazione territoriale. Egli è dispensato dal fare ciò solo se il comandante è munito di poteri speciali da parte dell'armatore che lo abilitano a tal fine, oppure se gli interessati, proprietari della nave e del carico, armatori, assicuratori o loro corrispondenti, trovandosi sul posto muniti dei poteri atti a far valere la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, saldano le spese già sostenute e forniscono una cauzione per quelle ancora da pagare.

Nessun diritto e tassa sull'importazione delle merci nel territorio sono riscosse dalle Autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o arenata o facenti parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per l'uso ed il consumo nel territorio.

2. Le Autorità dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi questione avvenuta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell' ordine pubblico o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3. Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'articolo 41, le Autorità dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro della nave o di tutto o parte del carico, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare competente affinchè questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisca per suo conto, hanno inoltre il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, investigazioni, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, egli deve ricevere dalle Autorità dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di delitto o di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili né alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, né al sequestro della nave o di una parte del carico in virtù di procedure civili o commerciali dinnanzi alle giurisdizioni dello Stato di residenza.

Nessun diritto e tassa diversi da quelli previsti nel capoverso precedente sono riscossi dalle Autorità dello Stato di residenza per quanto concerne la nave naufragata o arenata o il suo carico, oltre ai diritti ed alle tasse di natura e di importo analoghi che sarebbero stati riscossi in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza.

2. Quando una nave battente bandiera diversa da quella dello Stato di residenza fa naufragio, e gli oggetti che fanno parte di questa nave o del suo carico sono rinvenuti sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato , il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione questi oggetti sono rinvenuti o trasportati, é autorizzato ad adottare, in qualità di rappresentante del proprietario di questi oggetti, le disposizioni relative alla conservazione ed alla destinazione di questi oggetti che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere in conformità alla legislazione dello Stato di residenza, alle seguenti condizioni:

a) che gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato d'invio o appartengano a cittadini di detto Stato;

b) che il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore o il comandante, benché autorizzati dalla legge di bandiera non siano in grado di adottare queste disposizioni.

Articolo 44

Navi da guerra ed aeromobili militari

Le disposizioni degli articoli 39,40, 41,42 e 43 non si applicano alle navi da guerra ed agli aeromobili militari.

Articolo 45

Aeromobili

1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e d'ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili immatricolati

in questo Stato, nonché sui loro equipaggi. Possono altresì prestar loro assistenza.

2. Se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, le Autorità competenti di questo Stato ne informano, senza indugio, l'Ufficio consolare più vicino al luogo dove l'incidente si è verificato.

TITOLO V
REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DA ESSI DIRETTI

Articolo 46

Disposizioni generali relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità

1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunità di questi Uffici consolari sono regolati dagli articoli 47,48,49,50.

2. Gli articoli 26,27,28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunità di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 51,52,53,54,55.

3. I privilegi ed immunità di cui ella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolarr onorario o di un impiegato in Ufficio consolare diretto da un funzioanrio consolare onorario.

4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari onorari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso solo con riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Articolo 47

Protezione dei locali consolari

Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti appropriati per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretti da un funzionario consolare onorario, da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia sminuita.

Articolo 48

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsivoglia natura, nazionale, regionale o comunale, a patto che non si tratti di tasse percepite in corrispettivo di servizi particolari resi.

2. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, essi sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.

Articolo 49

Inviolabilità degli Archivi e dei documenti consolari

Gli Archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo ed in qualuque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti ed in particolare dalla corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni suo collaboratore, nonché da beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o al loro commercio.

Articolo 50

Esenzione doganale

In base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito,di trasporto e spese attinenti a servizi analoghi, per i seguenti oggetti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne sigilli e timbri, libri, stampe ufficiali, arredi per ufficio, materiale e forniture d'ufficio ed oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dallo Stato d'invio o dietro sua richiesta.

Articolo 51

Procedura penale

Se un procedimento penale è intentato contro un funzionario consolare onorario, quest'ultimo è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere svolta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario per via della sua posizione ufficiale , salvo il caso in cui l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da frapporre i minori ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari. Qualora si riveli necessario porre un funzionario consolare onorario in detenzione preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere iniziato nei più brevi termini.

Articolo 52

Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto a concedere al funzioanrio consolare onorario la protezione che può essere necessaria in ragione della sua posizione ufficiale.

Articolo 53

Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiorno

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale a loro beneficio personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, in materia di immatricolazione degli stranieri o di permessi di soggiorno.

Articolo 54

Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 55

Esenzione da prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari da ogni prestazione di natura personale e da qualsiasi servizio di interesse pubblico, di qualsiasi natura, nonché da oneri militari come requisizioni, contributi e acquartieramenti militari.

Articolo 56

Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorari

Ciascuno Stato è libero di decidere se nominare o ricevere funzionari consolari onorari.

- Titolo VI -

Disposizioni Generali

Articolo 57

1. A meno che agevolazioni, privilegi ed immunità supplementari non siano state concesse dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza, o residenti dello Stato di residenza, beneficiano unicamente dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e del privilegio previsto al paragrafo 3 dell'articolo 28. Per quanto riguarda questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è vincolato dall'obbligo previsto all'articolo 26.

Se un procedimento penale è intentato contro un tale funzionario consolare, la procedura deve svolgersi, salvo che l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da frapporre i minori ostacoli possibili all'esercizio delle funzioni consolari.

2. Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza ed i membri della loro famiglia, nonché i membri della famiglia dei funzionari consolari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunità solo nella misura in cui sono loro riconosciuti dallo Stato di residenza. Anche i membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare ed i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza, o che risiedono stabilmente in questo Stato, beneficiano di queste agevolazioni, privilegi ed immunità solo nella misura in cui vi sono autorizzati da quest'ultimo Stato. Tuttavia lo Stato di residenza è tenuto ad esercitare la sua giurisdizione su queste persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 58

Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare

I funzionari consolari hanno diritto di esercitare le loro competenze solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, mediante il consenso delle Autorità dello Stato di residenza, essi possono esercitarle fuori dalla loro circoscrizione.

Articolo 59

Esercizio delle funzioni consolari che non sono menzionate in questa Convenzione

Oltre alle funzioni enumerate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualità.

Articolo 60

Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

Dietro notifica appropriata allo Stato di residenza ed a meno che quest'ultimo non vi si opponga, un Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Articolo 61

Comunicazione con le Autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle Autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;

b) alle Autorità centrali competenti di residenza, nella misura in cui ciò è ammesso dalle leggi, regolamenti e prassi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.

Articolo 62

Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può, dietro notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in tale Stato, di esercitare funzioni consolari in un altro Stato.

Articolo 63

Ratifica ed entrata in vigore

La presente Convenzione deve essere ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 64

Istituzione di una Commissione Mista

Una Commissione Mista composta da funzionari designati da ciascuno dei due Stati si riunirà a richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente per garantire l'attuazione ottimale delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 65

Durata e denuncia

1. La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata.
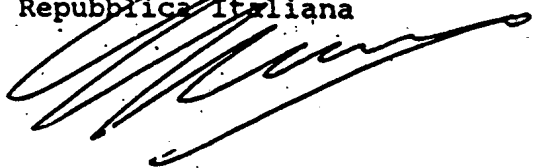
2. Ciascuna Parte contraente potrà denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avra effetto il primo giorno del sesto mese successivo al momento in cui l'altro Stato ne avra ricevuto notifica.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Port Louis il 28 gennaio 1993

in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese ed in lingua italiana, facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Mauritius

Antananarivo, le 1er Décembre 1995

L'Ambasciatore d'Italia

Excellence,

Me référant à l'article 17 de la Convention consulaire entre la République Italienne et la République de Mauritius, signée à Port Louis le 28 Janvier 1993, j'ai l'honneur de vous communiquer que, aux effets de l'application de l'article en question, le Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne délivrera aux membres du personnel privé des fonctionnaires et des employés consulaires et du poste consulaire de Mauritius qui ne possèdent pas la nationalité italienne, une carte d'identité qui, tout en remplaçant le permis de séjour, ne consentira pas l'exercice d'autres activités de travail dans le territoire de la République Italienne.

A l'expiration du rapport de travail avec les fonctionnaires et les employés, ou avec le poste consulaire, ce document devra être remis aux Autorités italiennes et le personnel en question devra quitter le territoire de la République Italienne.

Dans le cas où le Gouvernement de la République de Mauritius convient sur les dispositions ci-dessus, la présente lettre et la réponse du Gouvernement de la République de Mauritius représenteront un Accord entre nos deux Etats qui sera ratifié conjointement à la Convention et entrera en vigueur à la même date de celle-ci, dont constituera partie intégrante.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Gouvernement Italien
Francesco SCIORTINO
Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire

Son Excellence
Monsieur Ramduthsing JADDOO
Ministre des Affaires Etrangeres

PORT LOUIS

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA CO-OPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE
REPUBLIQUE DE MAURICE

No. 1000/56/1 **10 janvier 1996**

Excellence.

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre en date du 1er décembre contenant la Note interpretative à l'article 17 de la Convention sur les relations consulaires entre la République de Maurice et la République de l'Italie.

Je constate que la Note est dûment signée pour le gouvernement de l'Italie par Votre Excellence qui est muni des Pleins Pouvoirs.

Je confirme, par la présente, l'accord du gouvernement de la République de Maurice sur la proposition d'inclusion et d'intégration interpretative de l'article 17 de la Convention sur les relations consulaires entre la République de l'Italie et la République de Maurice comme stipulé dans la lettre sus-mentionnée.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

(P. R. BERENGER)
Vice Premier Ministre, Ministre des
Affaires Etrangères, de la Co-opération
Internationale et Régionale

S.E. M. Francesco Sciortino
Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire
Ambassade de la République de l'Italie
Antananarivo
MADAGASCAR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

Antananarivo, 1° dicembre 1995

Eccellenza,

In riferimento all'articolo 17 della Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Mauritius, firmata a Port Louis il 28 gennaio 1993, ho l'onore di comunicarle che, agli effetti della applicazione dell'articolo in questione, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana rilascerà ai membri del personale privato al servizio dei funzionari e degli impiegati consolari e della rappresentanza consolare di Mauritius che non possiedono la cittadinanza italiana, una carta di identità che, sostituendo a tutti gli effetti il permesso di soggiorno, non consentirà l'esercizio di altre attività di lavoro nel territorio della Repubblica Italiana.

Al termine del rapporto di lavoro con i funzionari e gli impiegati, o con la rappresentanza consolare, questo documento dovrà essere restituito alle Autorità italiane ed il personale in questione dovrà lasciare il territorio della Repubblica Italiana.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica di Mauritius concorda con le disposizioni di cui sopra, la presente lettera e la risposta del Governo della Repubblica di Mauritius costituiranno un Accordo tra i nostri due Stati che sarà ratificato congiuntamente alla Convenzione ed entrerà in vigore alla stessa data di quest'ultima, di cui costituirà parte integrante.

Voglia gradire. Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Per il Governo Italiano
Francesco SCIORTINO
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario

Sua Eccellenza
Sig. Ramduthsing JADDOO
Ministro degli Affari Esteri

PORT LOUIS

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E REGIONALE
REPUBBLICA DI MAURITIUS

N. 1000/56/1 10 gennaio 1996

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla sua lettera in data 1° dicembre contenente la Nota Interpretativa all'articolo 17 della Convenzione sulle relazioni consolari tra la Repubblica di Mauritius e la Repubblica Italiana.

Prendo atto che la Nota è debitamente sottoscritta a nome del Governo Italiano da Sua Eccellenza che è munita dei Pieni Poteri.

Confermo, con la presente, l'accordo del Governo della Repubblica di Mauritius sulla proposta di inserimento, e di integrazione interpretativa, dell'articolo 17 della Convenzione sulle relazioni consolari tra la Repubblica Italiana la Repubblica di Mauritius come enunciata nella lettera sopra menzionata.

Voglia gradire. Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

(P.R. BERENGER)
Vice Primo Ministro
Ministro degli Affari
Esteri, della Cooperazione
Internazionale e Regionale

S.E. Sig. Francesco SCIORTINO
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
Ambasciata della Repubblica Italiana
Antananarivo
MADAGASCAR

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2622):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 4 novembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 14 maggio 1997.

Esaminato in aula il 26 maggio 1997 e approvato il 27 maggio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2480):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 luglio 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 luglio 1997 (atto n. 2480/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1997.

97G0338

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652409) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 1 8 0 9 7 *

L. 10.500